



COMUNE DI GHIFFA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con delibera C.C. n. 3 del 15.03.2019, integrato con delibera
C.C. n. 15 del 27.07.2022)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi Comunali di Polizia Mortuaria, intendendosi per tali:

- a) la destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- b) i trasporti funebri;
- c) la costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi;
- d) la concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata;
- e) la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti;

2. Tutto quanto precede, in conformità alla seguente normativa:

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;
- D.P.R. N. 285 del 19.09.1990;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile”;
- D.P.C.M. 26 maggio 2000;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Legge 28 febbraio 2001, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
- Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002;
- D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge 1° agosto 2002 n. 166 (art. 28);
- Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)";
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7 “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”;
- Legge Regionale n. 3 del 11 marzo 2015;
- Deliberazione della Giunta regionale 13/01/2014 n. 13-7014. (Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n.7/R);

- Deliberazione del Consiglio regionale 17/03/2015 n. 61/10542 (Approvazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori);
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 20-4850 (Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.31,75 e 77 del DPR 10.9.1990, n. 285 “Regolamento di polizia mortuaria”).

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale per l'espletamento di detti compiti, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, dei Responsabili di servizio o ufficio.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.
5. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) il Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc., per la fornitura di materiali, delle attrezzature varie, per la vigilanza sui rapporti con il terzo affidatario;
 - b) il responsabile del Settore Servizi Demografici ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazione e per la tenuta dei registri cimiteriali; per le operazioni amministrative di esumazione ed estumulazione, ordinaria e straordinaria, nonché per la regolazione e la vigilanza delle operazioni materiali delle esumazioni ed estumulazioni stesse; per il servizio di illuminazione votiva.
 - c) il Responsabile del Settore Segreteria ha competenza per il rilascio, il rinnovo e l'aggiornamento delle concessioni cimiteriali.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti (di sua proprietà a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico) difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica; il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa

o dalle prescrizioni impartite, potrà essere causa della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. I servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale (allegato A).

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- e) l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- f) la cremazione, nei casi di indigenza accertata del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe indicate nella tabella allegato A) al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale e sono stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi o I.S.E.E.

5. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero e presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque.

2. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali e alla porta d'ingresso del cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il Comune di Ghiffa non dispone di locali idonei per provvedere al deposito di osservazione e dell'obitorio; tali servizi, pertanto, potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 7 – TRASFERIMENTO AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Nel deposito di osservazione convenzionato, possono essere trasferite in osservazione le salme di:
 - a) persone morte in abitazioni non adatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
 - b) persone morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
 - c) ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d) persone decedute per le quali vi sia espressa richiesta dei familiari a norma dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 15/2011.

CAPO III TRASPORTO FUNEBRE

ART. 8 – DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al luogo di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.

3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

ART. 9 – GRATUITÀ DEL TRASPORTO FUNEBRE E RECUPERO SALME

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.
2. La Giunta Comunale mediante procedimento ad evidenza pubblica individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero o del forno crematorio.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso.
4. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile di Servizio competente.
5. Al rilascio del decreto di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto in altro Comune di ossa, di ceneri e di resti mortali.

ART. 11 – VERIFICA DEL FERETRO

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
2. Il verbale di verifica del feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.
3. Nel caso di traslazione in altro cimitero, anche posto in altro Comune, di feretro già sepolto, non è necessaria la redazione del verbale di verifica del feretro.

ART. 12 – TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

1. A norma della D.G.R. n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è temporaneamente sospeso.
2. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero.

ART. 13 – CORTEI FUNEBRI

1. I cortei funebri debbono di regola seguire la via più breve, dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
3. Per i feretri provenienti da altro Comune o dall'estero, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.
4. I cortei funebri a piedi sono consentiti solo su percorsi interessati da limitato traffico e devono comunque essere concordati e coordinati col personale di Polizia Locale.

Art. 14 – TRASPORTO DI OSSA O DI CENERI

1. Il trasporto di ossa o di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. Le ossa o le ceneri debbono in ogni caso essere raccolti in contenitore idoneo, portante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa o le ceneri pervengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, il contenitore dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

ART. 15 – VIGILANZA

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.
2. Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

CAPO IV

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 16 – CREMAZIONE DI CADAVERI

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui si è verificato il decesso, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla

cremazione, resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'Associazione. L'iscrizione all'Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa, fino al momento del decesso.

c) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se separato) dal convivente ex lege 76/2016 (unioni civili e coppie di fatto) o in difetto del coniuge o del convivente, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o di decesso. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. Il registro per la cremazione di cui all'art. 2, comma 2 ter, della L.R. n. 20/2007 è tenuto dall'Ufficio Servizi Demografici.

ART. 17 – CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA

1. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione del cadavere, nel caso di irreperibilità dei familiari, il Responsabile del servizio competente dispone la cremazione delle salme inconsunte decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso. Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

2. Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile del servizio competente a disporre la calcinazione.

ART. 18 – LUOGHI E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo trasmesso all'ufficio dello stato civile che ha autorizzato la cremazione.

2. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione (art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, modificata dall'art. 51 L.R. Piemonte n. 3 del 11.03.2015).

3. La conservazione può avvenire per tumulazione, inumazione, deposito delle ceneri nel cinerario comune o affidamento.

a) Tumulazione:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia cineraria, celletta ossario, loculo o in tomba di famiglia;

- la tumulazione congiunta in nicchia cineraria, celletta ossario o in loculo è consentita fino a capienza del manufatto e può riguardare solo defunti legati da vincolo di parentela fino al terzo grado e del coniuge/convivente (anche anagrafico);

- la durata della tumulazione in nicchia cineraria o in celletta ossario è prevista in 50 anni dalla concessione, rinnovabile per uguale periodo secondo la tariffa in vigore al momento del rinnovo; per quelle precedentemente assegnate aventi durata diversa, sempre considerando la data di tumulazione dei resti o delle ceneri, permangono le scadenze indicate in concessione;

- la durata della tumulazione in loculo qualora sia già presente un feretro o in nicchia cineraria o celletta ossario in presenza di altri resti, è quella prevista dalla concessione del loculo o della celletta o della nicchia;

- per la tumulazione in tomba di famiglia la durata equivale al periodo residuo della concessione in essere;

b) Inumazione:

- in giardinetto assegnato in concessione per altro defunto; è consentita per i resti di un solo defunto legato da vincolo di parentela fino al terzo grado e del coniuge/convivente (anche anagrafico); la durata è quella residua della concessione stessa;

- nel campo comune, fino all'esumazione;

c) deposito delle ceneri nel cinerario comune, per la conservazione perpetua in modo indistinto:

- l'ubicazione e la dimensione dell'area da destinare a cinerario comune, è individuata nel piano cimiteriale.

ART. 19 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

Le generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) devono essere chiaramente indicate all'esterno dell'urna.

2. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'ufficio Servizi Demografici mediante la seguente procedura:

- presentazione della domanda di autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria contenente le ceneri del defunto comprensiva della comunicazione avente ad oggetto l'ubicazione e le modalità di conservazione delle ceneri;
- verifica da parte del responsabile del servizio di stato civile riguardante:
 - a) l'affidamento delle ceneri deve risultare da espressa volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria, o dalla dichiarazione, manifestata all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o dall'unito/a civilmente ex lege 76/2016 o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza di essi (art. 2 comma 5 della legge regionale n. 20/2007) o, nel caso che il defunto al momento della morte risulti iscritto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri, dalla dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non fosse in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di affidare le proprie ceneri nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà (art. 2 comma 6 della legge).
 - b) qualora l'affidatario non sia stato individuato da questi, la volontà del defunto è eseguita dai soggetti indicati nell'art. 2, comma 7 della legge;
 - c) l'accettazione espressa da parte dell'affidatario dell'urna qualora non già acquisita in altro modo.
- 3. È facoltà dell'Amministrazione comunale eventualmente procedere a controlli sulla collocazione dell'urna.
- 4. Per l'affidamento dell'urna non deve essere corrisposta alcuna tariffa.
- 5. L'affidatario ha l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni.

ART. 20 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa in vita al Comune di residenza, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o dall'unito civilmente ex lege 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.
2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali del luogo. Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge R.P. n. 20/2007.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o dal

convivente ex lege 76/2016 o, in difetto di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado della maggioranza di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.

5. Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà indicare nell'istanza le modalità di smaltimento dell'urna cineraria a dispersione avvenuta.

ART. 21 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale e nel cinerario comune cimiteriale.

2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compensi per l'assenso alla dispersione.

4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:

- la montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;

- nel Lago Maggiore ad oltre cento metri dalla riva e comunque in tratti liberi da manufatti e natanti; è altresì vietata nei tratti adibiti alla balneazione.

5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna, anche se di materiale biodegradabile.

6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua delle sole ceneri sversate.

7. La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per interrimento delle sole ceneri, ad opera del personale cimiteriale, con l'eventuale assistenza dei familiari.

8. È vietata la dispersione in aria.

9. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

10. La dispersione delle ceneri non è soggetta a tariffa, tranne quella eseguita nell'apposita area cimiteriale.

ART. 22 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero apposita targa riportante i dati anagrafici dei defunti a cura e spese dei familiari, con le modalità dettate dal Comune.

CAPO V

CIMITERO

ART. 23 – INDIVIDUAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nell'unico cimitero, sito nella frazione di San Maurizio.

Art. 24 – SUDDIVISIONE

1. Il cimitero si compone di:
 - a. fosse in campo comune per inumazioni;
 - b. giardinetti a pagamento per inumazioni;
 - c. tombe in terra per tumulazioni di salme sovrapposte;
 - d. loculi individuali in colombari per tumulazioni;
 - e. tombe di famiglia o monumentali per tumulazioni;
 - f. ossari individuali per resti ossei o ceneri;
 - g. colombari o nicchie per le urne contenenti le ceneri dei defunti cremati;
 - h. un ossario/cinerario comune;
 - i. un'area cimiteriale per la dispersione delle ceneri;
 - j. aree per la posa di lapidi commemorative;
 - k. di area per la posa di targa riportante i dati anagrafici dei defunti cremati le cui ceneri sono state affidate o disperse;
 - l. una camera mortuaria;
 - m. servizi igienici destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali.

ART. 25 – AMMISSIONE AL CIMITERO

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza durante la vita;
 - c) cadaveri delle persone non domiciliate o residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali, le ossa, le ceneri delle persone sopra elencate.
2. Per qualsiasi tipologia di sepoltura è comunque prevista la tariffa specificata nell'allegato A.

ART. 26 – SETTORI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere settori speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali settori, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. I resti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in settore speciale del Cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri settori speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ART. 27 – VIGILANZA

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
2. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il Comune assicura l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

CAPO VI INUMAZIONI

ART. 28 – REGISTRAZIONI

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva i documenti che accompagnano i feretri, i resti e le urne; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - 1) le inumazioni che vengono eseguite, le generalità del defunto, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione; il numero del campo e del cippo e il numero del permesso di seppellimento;
 - 2) le generalità delle persone i cui cadaveri, ceneri o resti vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - 3) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazioni, estumulazioni, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

ART. 29 – CAMPI PER INUMAZIONI

1. Nel Piano Regolatore Cimiteriale sono individuati i campi destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica e a proprietà meccaniche e fisiche del terreno ed al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse che da essi si ricaveranno dovrà farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 30 – FOSSE

1. Le fosse per l'inumazione di cadaveri devono avere le caratteristiche di cui all'art. 18 del Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali di cui al D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R.
2. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo provvisorio. Tale cippo sarà posto subito dopo il riempimento della fossa con la terra ad opera del custode del cimitero che ne curerà poi l'assetto fino alla costipazione del terreno. Sul cippo verrà applicata una targhetta con la indicazione del nome del defunto e delle date di nascita e di morte.

ART. 31 – INUMAZIONE

1. Per calare nella fossa un feretro si osserverà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia, o a mezzo di meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

ART. 32 – CURA DELLE SEPOLTURE

1. Sulle sepolture ad inumazione, sia in campo comune che in giardinetto, si possono deporre fiori e corone, e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine.
2. Le aiuole non potranno occupare che la sola superficie della fossa. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 1,0. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e, nel caso, debbono essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune procederà di autorità al taglio ed eventuale sradicamento.

ART. 33 – CONCESSIONE PER INUMAZIONI

1. L'inumazione in campo comune non è soggetta a concessione.
2. La concessione dei giardinetti per inumazione a pagamento avrà durata ventennale, rinnovabile per altri venti anni.
3. La concessione non può essere richiesta in vita, ma solo al momento dell'effettivo utilizzo.
4. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo, entro le dimensioni indicate nell'allegato A, previo pagamento della relativa tariffa.
5. All'atto dell'esumazione le opere lapidee o in muratura saranno demolite, mentre ricordi, ornamenti e opere artistiche potranno essere ritirati dai congiunti.
6. Le scritte devono essere limitate a cognome, nome, data di nascita e di morte delle persone defunte ed eventualmente ad una breve frase commemorativa.

ART. 34 – INUMAZIONE DI RESTI

1. Nelle fosse dei campi comuni o dei giardinetti (per la residua durata della concessione) è consentita l'inumazione di resti ossei o di ceneri di un solo altro defunto unitamente al feretro già sepolto.
2. I due defunti devono essere legati da vincoli di parentela fino al terzo grado o essere coniugi/conviventi (anche anagrafici).
- 3 I resti dovranno essere collocati in un pozzetto ermetico e impermeabile.
4. È previsto il pagamento della tariffa indicata nell'allegato A.

CAPO VII TUMULAZIONI – SEPOLTURE PRIVATE

ART. 35 – TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere ai privati l'uso di:
 - a. aree e cappelle per tombe di famiglia o monumentali;
 - b. tombe in terra;
 - c. loculi individuali in colombari;
 - d. cellette ossario per la raccolta di resti ossei;
 - e. nicchie per la tumulazione di urne cinerarie.
2. La concessione di aree, tombe, loculi, cellette o nicchie deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

ART. 36 – ONERI DI TUMULAZIONE

1. Le tariffe per le concessioni sono quelle indicate nell'allegato A
2. La Giunta Comunale determinerà le procedure riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente nonché le eventuali modifiche tariffarie.
3. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia o monumentali, delle tombe in terra, dei loculi, delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie sono a carico dei privati cittadini.

ART. 37 – TOMBE DI FAMIGLIA

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una o più persone per una famiglia con eventuale partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti e corporazioni aventi la sede nel Comune di GHIFFA.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del presente articolo la concessione si intende fatta al fine di consentire la sepoltura nella tomba oggetto della concessione dei soli concessionari, con esclusione di chiunque altro, ed il possesso della sepoltura, con gli oneri relativi di manutenzione e coi relativi diritti nascenti dalla concessione, passano agli eredi del concessionario o dei concessionari.
2. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo la concessione si intende fatta al fine di consentire la sepoltura nella tomba oggetto della concessione degli appartenenti alla famiglia del concessionario o alle famiglie eventualmente partecipanti ed agli appartenenti agli enti e corporazioni concessionari. In tali casi il possesso della sepoltura, coi relativi oneri di manutenzione e coi relativi diritti nascenti dalla concessione, passano per eredità ai successori del concessionario o dei concessionari, o all'estinzione dell'ente o della corporazione, all'ente o alla corporazione che per legge o per statuto subentrano nell'attività dell'ente o della corporazione estinti.
3. Salvo diversa disposizione da parte del fondatore del sepolcro, che deve risultare nell'atto di concessione, considerata la carenza documentale riguardante le tombe di famiglia assegnate nel lontano passato, si intende che il sepolcro deve presumersi di carattere gentilizio (o familiare) e non ereditario, pertanto nel caso di cui alla lettera b), hanno diritto ad essere tumulati nelle tombe di famiglia o monumentali:
 - a. i titolari della concessione
 - b. gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado
 - c. i fratelli, le sorelle e loro discendenti
 - d. i coniugi di tutti i suddetti.
4. Il diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree e cappelle per sepoltura privata a persona o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

6. Il diritto di uso della sepoltura privata di cui alla lettera c) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario o comunque facenti parte dello stesso, fino al completamento della capienza del sepolcro.

7. Le persone di cui alle lettere a) e b) del comma 1 cui possono essere date in concessione le tombe di famiglia o monumentali sono le persone che abbiano residenza ininterrotta nel Comune da non meno di tre anni e le persone non residenti che abbiano avuto in precedenza ininterrotta residenza nel Comune per dieci anni.

ART. 38 – TOMBE IN TERRA

1. Considerate le caratteristiche del sottosuolo dell'area cimiteriale, in futuro non saranno più rilasciate concessioni per tombe in terra. Le concessioni esistenti avranno valore fino alla loro naturale scadenza e non saranno rinnovabili.

2. In occasione delle estumulazioni le opere murarie del sottosuolo saranno demolite e l'area interessata sarà utilizzata come giardinetto per inumazioni a pagamento ai sensi del precedente articolo 33.

ART. 39 – LOCULI

1. I colombari sono suddivisi nei settori A, B, C, D, E.

2. I loculi nei colombari sono capaci di un solo feretro.

3. Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne rilasciata la concessione e non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

4. Alla scadenza della concessione, di durata trentennale, il Comune rientrerà in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per altri venti anni, previo pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

5. La tumulazione nel loculo di resti, unitamente al feretro presente, è consentita fino a capienza del manufatto e può riguardare solo defunti legati da vincolo di parentela fino al terzo grado e/o del coniuge/convivente (anche anagrafico).

6. Per la tumulazione dei resti di ciascun defunto sono previsti gli oneri indicati nella tariffa allegato A.

7. In un loculo ottenuto a suo tempo in concessione, ma non ancora occupato, è consentita la tumulazione dei resti o delle ceneri, invece del feretro, del defunto avente diritto.

ART. 40 – CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario sono suddivise nei settori F, G e H e di norma contengono i resti di un solo defunto. 2. La tumulazione congiunta di resti, sia ossa che ceneri, è consentita fino a capienza della celletta e può riguardare solo defunti legati da vincolo di parentela fino al terzo grado e/o del coniuge/convivente (anche anagrafico).

3. Per la tumulazione dei resti di ciascun defunto sono previsti gli oneri indicati nella tariffa allegato A.

ART. 41 – NICCHIE CINERARIE

1. È prevista la realizzazione di nicchie individuali per la tumulazione di urne cinerarie.

2. La tumulazione congiunta di urne è consentita fino a capienza della nicchia e può riguardare solo defunti legati da vincolo di parentela fino al terzo grado e/o del coniuge/convivente (anche anagrafico).

3. Per la tumulazione dei resti di ciascun defunto sono previsti gli oneri indicati nella tariffa allegato A.

ART. 42 – LAPIDI COMMEMORATIVE

1. Nelle aree predisposte è possibile la posa di lapidi commemorative (30 x 30) con l'onere previsto nell'allegato A.

ART. 43 – AREA CAPPELLA TRINCHERI-PIROVANO

1. All'esterno del perimetro cimiteriale, ma contigua e in diretta comunicazione col cimitero, è presente un'area privata denominata "Cappella Trincheri-Pirovano".

2. Tutti i sepolcri edificati in detta area sono soggetti alle presenti norme regolamentari e a quelle regionali e statali.

ART. 44 – DIVIETO DI CESSIONE

1. Le tombe di famiglia, i loculi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, non possono essere oggetto di cessione tra privati.

2. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno suo diritto d'uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

3. Nessuna opera anche di minima entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile di Servizio e non sia stato opportunamente informato chi si occupa della gestione del cimitero.

ART. 45 – DURATA DELLE CONCESSIONI – RINNOVO

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 e alla scadenza saranno rinnovabili secondo le norme e la tariffa vigenti alla scadenza.

2. Quando la tomba di famiglia risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto la stessa tornerà nella libera disponibilità del Comune.

3. A tale scopo dovrà adottarsi regolare determinazione da parte del Responsabile del Servizio competente e si dovranno affiggere avvisi per rendere di pubblica conoscenza l'azione del Comune.

4. Le concessioni in vigore delle tombe in terra saranno valide fino alla loro naturale scadenza e non saranno rinnovabili.

5. Le concessioni dei loculi hanno durata di anni trenta e saranno rinnovabili per altri venti anni secondo la tariffa vigente alla scadenza.

6. Le concessioni delle cellette ossario hanno durata di anni cinquanta e saranno rinnovabili per uguale periodo secondo la tariffa vigente alla scadenza.

7. Le concessioni delle nicchie cinerarie hanno durata di anni cinquanta e saranno rinnovabili per uguale periodo secondo la tariffa vigente alla scadenza.

8. Le concessioni di loculi, cellette e nicchie non possono essere richieste in vita dall'avente diritto, ma solo al momento dell'effettivo utilizzo, salvo la richiesta di utilizzazione plurima, purché il manufatto sia già occupato dalle spoglie o dai resti del defunto avente diritto.

9. In caso di rinuncia anticipata alla concessione, il concessionario o l'avente titolo non avrà diritto ad alcun rimborso.

ART. 46 – RESIDENZA DEL DEFUNTO

1. L'inumazione in giardinetto a pagamento e la tumulazione in loculo, in celletta ossario o in nicchia cineraria è concessa alle sole salme di persone che abbiano avuto residenza nel Comune ininterrottamente durante gli ultimi tre anni della loro vita, o che abbiano avuto in passato ininterrotta residenza nel Comune per almeno dieci anni.
2. Nel caso di verificata disponibilità di giardinetti, di loculi, di cellette e di nicchie saranno ammessi anche defunti non residenti; in questo caso la concessione sarà subordinata al pagamento del doppio di qualsiasi importo indicato nella tariffa allegato A.
3. Possono comunque essere tumulati in celletta o nicchia i resti dei defunti esumati o estumulati dal Cimitero di Ghiffa.

ART. 47 – DIVISIONE, SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile dei servizi cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Segreteria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Segreteria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel paragrafo precedente, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
10. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
11. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione stagna, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 48 – REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Segreteria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.

4. Resta inteso, comunque, che nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 49 – DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura ed agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 47;

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.

5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

ART. 50 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.

2. Dopodiché, di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale, disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune, il quale potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

ART. 51 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 52 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione e la scadenza, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Per le concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

3. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

CAPO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 53 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di servizio competente con proprio provvedimento.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 54 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Al di fuori dei casi di esumazione ordinaria, i cadaveri possono essere esumati solo dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile di servizio competente, per trasporto in altra sepoltura o per cremazione, previa istanza presentata dal parente del defunto, il quale è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

2. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 55 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

2. Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie possono essere raccolte in sacchetti individuali, identificabili e da conservare in luogo idoneo e accessibile, prima di essere definitivamente depositate nell'ossario comune. I parenti, che abbiano interesse possono fare domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o loculi avuti in concessione. Per i resti mortali da reenumerare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 56 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Responsabile di servizio competente, ma su richiesta dei parenti aventi titolo possono essere effettuate, per la riduzione in resti, dopo che siano trascorsi almeno 20 anni dalla sepoltura.

2. I cadaveri non mineralizzati nei feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, potranno essere inumati nel campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di decomposizione o cremati.

3. Per i cadaveri estumulati allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di permanenza nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Qualora i cadaveri estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla raccolta delle ossa con le stesse modalità previste al comma 2 del precedente articolo 55.

ART. 57 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie per i cadaveri da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Responsabile del servizio competente.
2. In caso di estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura di Impresa incaricata e abilitata, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dall'Autorità Giudiziaria per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 58 – PROCEDURA

1. Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure il cadavere nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3‰. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 59 – VERBALE

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 60 – DIVIETO DI RIDUZIONE

1. È vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre gli stessi entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali furono collocati nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della ASL competente chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

CAPO IX

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 61 – ORARI DI APERTURA

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 62 – VEICOLI

1. Qualsiasi veicolo potrà essere introdotto nel cimitero soltanto per servizio del medesimo ed è assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

ART. 63 – MANUTENZIONE DEI CAMPI

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra le tombe, saranno tenuti nel miglior ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

2. Le ossa eventualmente rinvenute saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 64 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto dei campi comuni, quanto nelle tombe private di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

2. Se questi però, per il tempo e le intemperie venissero a cedere, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni del cimitero.

ART. 65 – RIMOZIONE

1. Nei settori loculi, cellette, nicchie non è consentito depositare a terra fiori, vasi, lumini, ecc.

2. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi invadenti, indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 66 – DIVIETO DI ASPORTAZIONE

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme al cimitero.

ART. 67 – DANNI

1. È assolutamente proibito recar danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 68 – ALLONTANAMENTO

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 69 – CUSTODIA E GESTIONE DEL CIMITERO

1. Il servizio di custodia e gestione del cimitero è affidato con le procedure previste dalla normativa per l'affidamento dei servizi.

ART. 70 – COMPETENZE DEL CUSTODE-GESTORE

1. Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
- c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla G.C.;
- l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero, e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato.

m) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

2. L'aggiudicatario del servizio di gestione del cimitero, oltre ai compiti di custodia sopra indicati, dovrà occuparsi delle inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e dello smaltimento dei rifiuti cimiteri della cura, pulizia e ordinaria manutenzione di tutto il cimitero, dei corridoi, della camera mortuaria, dei servizi igienici e di quant'altro sia previsto nel capitolato d'appalto.

CAPO XI SANZIONI

ART. 71 – SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 309, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e ss.mm. e ii., oltre che dall'art. 7 della legge regionale n. 15/2011.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 72 – RICHIAMI

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, oltre che nelle norme richiamate all'art. 1 del presente regolamento.

ART. 73 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.